

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE ULTRA-SEMPLIFICATO PER L'ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il Comune riconosce tra i propri fini istituzionali la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali tradizionali locali, considerate risorsa di valore economico, culturale e turistico.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attribuzione della "De.Co." (Denominazione Comunale), intesa come attestazione pubblica di origine e di legame storico-culturale di un determinato prodotto, ricetta o manufatto con il territorio comunale.

Art. 2 - Istituzione del Registro Comunale De.Co.

1. È istituito presso il Comune il "Registro Comunale dei Prodotti De.Co.", gestito dall'Ufficio Comunale competente.
2. Il Registro è composto da due sezioni:
 - **Sezione A (I Prodotti):** Elenco dei prodotti, delle ricette o delle attività artigianali riconosciute.
 - **Sezione B (I Produttori/Ristoratori):** Elenco delle imprese autorizzate a utilizzare il logo De.Co. per aver sottoscritto il rispetto della Scheda Identificativa.

Art. 3 - Responsabilità dell'Istruttoria e Approvazione

1. Le funzioni istruttorie relative all'esame delle domande e alla verifica dei requisiti storici e territoriali sono svolte direttamente dall'Ufficio Comunale competente, il quale acquisisce le schede tecniche, le relazioni storiche e le testimonianze documentali o orali.
2. L'iscrizione di un nuovo prodotto nella Sezione A del Registro e l'approvazione della relativa Scheda Identificativa competono alla Giunta Comunale, che provvede con propria deliberazione sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio.

Art. 4 - Requisiti per il Riconoscimento e la Storicità

1. Possono essere iscritti al Registro De.Co. i prodotti e le ricette che presentano un documentato legame con la storia e le consuetudini del territorio comunale da almeno 25 anni.
2. La storicità e il legame territoriale possono essere dimostrati attraverso pubblicazioni, vecchi menu, foto, documenti d'archivio, analisi tecniche di risorse locali (quali le caratteristiche specifiche delle acque comunali) o tramite la raccolta di testimonianze orali e video-registrate di cittadini residenti.

Art. 5 - Il Marchio Grafico De.Co. (Approvazione e Proprietà)

1. La De.Co. è identificata visivamente da un Marchio grafico ufficiale, di proprietà esclusiva del Comune.

2. Il Marchio grafico ufficiale della De.Co. è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al presente Regolamento e costituisce lo strumento identificativo dei prodotti e delle attività riconosciute ai sensi del presente Regolamento.
3. È vietato qualsiasi utilizzo del Marchio al di fuori dei casi espressamente previsti e autorizzati dal presente Regolamento.

Art. 6 - Domanda di Iscrizione e Concessione d'Uso del Marchio

1. La richiesta di iscrizione di un prodotto nel Registro (Sezione A) può essere presentata da soggetti interessati o avviata d'ufficio dall'Amministrazione Comunale.
2. Una volta inserito il prodotto nella Sezione A, i singoli produttori o ristoratori locali presentano istanza di iscrizione nella Sezione B per essere autorizzati a contrassegnare i propri prodotti o menu, impegnandosi al rispetto della Scheda Identificativa.
3. L'Ufficio Comunale, verificata la regolarità dell'istanza, rilascia il provvedimento di iscrizione e concede l'uso gratuito e non trasferibile del Marchio ufficiale De.Co.

Art. 7 - Vigilanza e Revoca

1. Le funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo del Marchio e sul rispetto delle Schede Identificative sono esercitate dagli uffici comunali, anche avvalendosi della Polizia Locale.
2. In caso di accertata inosservanza delle metodiche tradizionali o di uso improprio del logo, il Comune dispone la revoca immediata della concessione del Marchio e la cancellazione del soggetto dal Registro.

Art. 8 - Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune.